

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1961

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

AMADEI LEONETTO, COMANDINI, FERRI, GREPPI, PINNA, FERRAROTTI

Presentata il 28 gennaio 1960

Stato giuridico della Magistratura

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge intende apportare un rinnovamento radicale alla struttura sulla quale si fonda l'attuale Ordinamento giudiziario, onde fare emergere finalmente il vero volto del Potere giudiziario « Autonomo e indipendente da ogni altro Potere », voluto dalla Costituzione repubblicana e cardine del nostro stato di diritto.

Dalla Carta costituzionale, dunque, prendiamo spunto per affermare due proposizioni fondamentali ed i necessari corollari discendenti direttamente da esse: « I giudici si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzione... » e « ...sono soggetti soltanto alla legge... » articoli 107 e 101 della Costituzione.

Queste semplici e scheletriche proposizioni, per chi voglia intenderle veramente ed applicare sul serio la Costituzione, e non già eluderla con cavilli e contorsionismi di vario genere, rappresentano le negazione dell'ordinamento pre-costituzionale della Magistratura e l'affermazione di un *novus ordo* completamente diverso e antitetico al precedente.

Con le nuove norme si è voluto abolire ogni struttura piramidale, verticale e gerarchica della Magistratura e sostituirla con un ordinamento egualitario, orizzontale e democratico: si è voluto abolire la « gerarchia » propria degli impiegati dello Stato e si è

inteso proclamare solennemente che, a differenza di questi ultimi, i giudici « sono soggetti soltanto alla legge » (e quindi non anche al « capo gerarchico ») e, in quanto membri di un Potere autonomo (come ad esempio i componenti delle Camere legislative) si trovano tutti sullo stesso piano; pure esercitando funzioni diverse. Quel « soltanto » è chiarissimo per indicare che non vi possono essere « gradi » e « gerarchie » nella Magistratura, neppure di funzioni, considerate soltanto « diverse (e non già « inferiori » e « superiori », il che riecheggerebbe sostanzialmente la divisione per « gradi »). Che i costituenti abbiano compreso in questa amplissima eccezione la configurazione dei loro concetti di autonomia ed indipendenza, interna ed esterna, del Potere giudiziario non vi sono dubbi, ed il richiamo della Costituzione alla futura legge dell'Ordinamento giudiziario non può essere interpretato che come obbligo di attuare tali principi e non già come elusione degli stessi. Fa parte di tale tentativo di elusione, in atto purtroppo non da oggi, il richiamarsi ad una pretesa « gerarchia processuale » per ribadire principi superati. Si obietta, in sostanza, che poiché esistono i « gradi del giudizio », anche le funzioni corrispondenti a tali « gradi » dovrebbero essere necessariamente « inferiori » e « superiori », man mano che si procede verso il vertice della piramide. Ma in realtà,

con ciò si dà per dimostrato ciò che dimostrato non è affatto e ci si avvale di un sofisma evidente poiché la funzione del giudice di secondo grado o di cassazione è, sì, diversa da quella del giudice di primo grado o di appello, ma niente autorizza a ritenere che si tratti di funzioni « inferiori » e « superiori » l'una rispetto all'altra; non la dizione letterale, non l'interpretazione logica delle leggi processuali, che, del resto, sono in ogni caso superate dalla Costituzione. Non è possibile istituire una graduazione di valori in seno alla funzione giudiziaria, sia ontologicamente, perché le « diverse » funzioni sono tutte espressione immediata dello stesso potere sovrano (il Potere giudiziario), sia logicamente e giuridicamente, perché la delicatezza e l'importanza delle funzioni giudiziarie risiedono in se medesime (nell'atto grave e arduo del « giudicare ») e non già nel fatto che siano esplicitate in pretura o in tribunale, in appello o in cassazione. Inoltre non è forse superfluo ricordare le enormi difficoltà di ogni genere dinanzi alle quali si trova ad ogni istante il giudice di merito (che dovrebbe essere, poi, il giudice cosiddetto « inferiore ») nello sceverare, elaborare ed interpretare per la prima volta il materiale vario e spesso caotico sul quale si applicheranno il suo giudizio e quelli successivi. Volendo ritorcere polemicamente gli argomenti in contrario, potrebbe anche ravvisarsi una più impegnativa situazione del giudice di primo grado rispetto agli altri giudici (di merito o di diritto) proprio in relazione all'importanza, alla gravità e alla delicatezza del suo compito, che fissa in sostanza la materia del contendere attraverso testimonianze, perizie, ispezioni, ecc., spesso di ardua complessità; laddove i giudici successivi (specie quelli di puro diritto) fonderanno le loro osservazioni ed i loro giudizi su materia già elaborata e quindi resa più afferrabile dall'intelletto. Ma in realtà ognuno vede che una comparazione di valore tra le diverse funzioni giudiziarie è illogica ed impossibile e presuppone quella « gerarchia » di funzioni che la Costituzione insieme con i « gradi » gerarchici dei giudici e la soggezione da essi derivante, ha voluto, con estrema chiarezza, eliminare.

Rimane da considerare un ulteriore argomento che viene usualmente dedotta a sostegno di opposta tesi desumendolo « a contrario » dalla dizione « promozioni » contenuta nell'articolo 105 della Costituzione. È il caso di rilevare che il richiamo a tale parola (menzionata nella elencazione delle funzioni

del Consiglio Superiore della Magistratura) non può autorizzare un'interpretazione degli articoli 101 e 107 della Costituzione e di tutto il titolo quarto della medesima, contraria alla lettera e allo spirito della legge. Né a tale convincimento possono condurre le argomentazioni che si sono tratte dal richiamo della Costituzione all'emananda legge sull'Ordinamento giudiziario.

Se di « promozioni » dunque si parla nella Costituzione con il richiamo sopra indicato, sembra aderente alla lettera e allo spirito di essa che l'espressione vada riferita, non già all'intero svolgimento dell'attività giudiziaria nelle sue diverse funzioni, ma unicamente al periodo iniziale di formazione professionale del magistrato, che, nell'ordinamento in vigore, si articola in tre qualifiche: uditore giudiziario, aggiunto giudiziario, magistrato di tribunale, attraverso due esami, scritti ed orali.

Discende, dunque, da quanto esposto sinora:

a) I giudici, in quanto appartenenti ad un potere autonomo, sono uguali tra loro e si distinguono solo per diversità di funzioni.

b) L'Ordinamento del Potere giudiziario deve riflettere questa realtà ed essere, perciò orizzontale ed egualitario, non già verticale, burocratico e gerarchico.

c) Il giudice non ha « superiori gerarchici » di alcun genere, essendo soggetto soltanto alla legge.

d) L'assegnazione di una diversa funzione giudiziaria non deve costituire « promozione » (salvo per il periodo intercorrente tra la nomina ad uditore giudiziario e la nomina a magistrato di tribunale); perché le « promozioni » presuppongono i « gradi » e i « gradi » presuppongono la « gerarchia » che, d'altra parte, non esiste neppure riguardo alle funzioni giudiziarie.

Con ulteriore deduzione si dovrà ancora affermare che la cosiddetta « carriera » (intendendo per questa la progressione, attraverso « promozioni » successive dall'uno all'altro « grado » o dall'una all'altra « funzione » negli ordinamenti della burocrazia statale), non è ammissibile e non è concepibile nella Magistratura, se non si vuole trasformare il magistrato in un burocrate in attesa di promozioni ed avanzamenti. Siamo confortati ampiamente in questa opinione dalla parola di un maestro che sentiva profondamente ed umanamente questi problemi al di fuori ed al di sopra di ogni sterile formalismo e che non possiamo ricordare senza commozione: Piero Calamandrei. In *Processo e Democrazia* (Ed. Cedam, 1954, pag. 82) egli

scriveva: « In realtà, per garantire l'indipendenza del magistrato e salvarlo dal conformismo, il rimedio ideale, al quale si avvicina il sistema inglese, sarebbe quello di abolire le promozioni e riconoscere a tutti gli uffici giudiziari, di qualsiasi grado pari dignità ed uguale stipendio, in modo che il magistrato, una volta nominato ad un ufficio giudiziario in base a titoli tecnici, vi potesse restare per tutta la vita, *quandiu bene se gesserit* libero dal conformismo, che è figlio bastardo generato dal connubio del timore con la speranza ».

Noi accettiamo pienamente, senza riserve di alcun genere, tale affermazione, non solo come principio teorico ma anche e soprattutto quale indirizzo pratico da adottare al più presto per la Magistratura italiana se si vuole sul serio e non a parole, liberare la altissima funzione dal gerarchismo, dal carrierismo e dal conformismo.

Anche Luigi Einaudi, nel 1945, chiaramente negava la necessità della « carriera » nella Magistratura con queste significative parole: « dare indipendenza alla Magistratura e perciò abolire assolutamente ogni carriera nella Magistratura stessa. Questa è la prima fondamentale esigenza della nuova vita nazionale, perché mai come oggi *justitia fundamentum regni*. (Cfr. *Problemi della Magistratura*, Roma 1955, Tipografia Ansaloni, pag. 14).

La conseguenza logica ed inevitabile dell'abolizione di ogni « carriera » e « avanzamento » sta, evidentemente nella equiparazione economica dei magistrati a parità di anzianità di servizio (salve le eventuali diverse situazioni familiari), qualunque sia la funzione esercitata. Attualmente, invece, la « progressione » di « carriera » nella « piramide » importa automaticamente, come in ogni altra carriera burocratica statale, vantaggi di natura economica, la cui ricerca è qualche volta prevalente su ogni altra considerazione. Su questo punto sono concordi Calamandrei, Peretti Griva e, con riserva, Raffaelli. Calamandrei, nello scritto succitato, parla chiaramente di « pari dignità » o « uguale stipendio » per tutti gli uffici giudiziari, e, nella relazione alla Commissione per la Costituzione dell'Assemblea Costituente (II Sottocommissione sul Potere giudiziario e sulla Suprema Corte Costituzionale), afferma (articolo 22): « La retribuzione dei magistrati non dipende dal grado: gli aumenti periodici di essa sono stabiliti in ragione dell'anzianità, non dell'ufficio ». Peretti Griva (*Esperienze e riflessioni di un magi-*

strato, Ed. Guanda, pag. 48) dichiara: « Con la semplificazione dei gradi dei magistrati, distinti solo più per le funzioni loro attribuite, si potrebbe, nel nuovo ordinamento giudiziario, con minore difficoltà, trovare un sistema di promozioni, tanto più se questo valesse solo ai fini morali della distinzione dell'attività e non ai fini economici ». Raffaelli, infine (Cfr. *Per l'ordine giudiziario*, 1946, pag. 68, Ed. Giuffrè) ritiene che « l'ideale sarebbe abolire i gradi e distinguere solo le funzioni secondo le attività di ciascuno e quanto meno togliere alla promozione l'interesse economico, lasciandone solo il peso della maggiore responsabilità derivante dalla funzione superiore ... » (dove si vede che sussiste ancora il concetto di « funzione superiore » che può portare alle più gravi involuzioni). Anche l'Andrioli (Cfr. *Sul Consiglio Superiore della Magistratura*, Ed. Giuffrè, 1953, pag. 27) scrive che « ... se fosse dato eliminare la carriera e far sì che ogni magistrato potesse *dicere jus* nella pretura di Peretola dopo aver presieduto la Corte d'appello di Firenze, ogni difficoltà sarebbe appianata... ». Ma subito dopo, però, aggiunge: « ... ma la carriera è necessaria per stimolare l'interesse, che è la molla di ogni attività umana ... ». A quale « interesse » si allude? Si parla tanto di « missione », « sacerdozio » *et similia* nei confronti dei magistrati e poi si vorrebbe irretire il magistrato in un misero « interesse » di « carriera » e la contraddizione non potrebbe essere più palese. In realtà, anche senza ricorrere a tali concetti, è manifesto che il giudice, proprio perché e in quanto « giudice », ossia *super partes*, non può e non deve avere alcun interesse di « carriera » ma solo il dovere di soggezione alla legge, che ha l'arduo e spesso ingrato compito di applicare nei confronti dei cittadini, al di là e al di sopra di « promozioni », onori e ricompense (*prae-mium virtutis ipsa est virtus*) di qualunque genere, senza dipendere in alcun modo da nessun altro, né all'interno né all'esterno del Potere giudiziario.

Pensiamo non occorran altre parole per illustrare la « necessità » e « moralità » dell'equiparazione economica dei magistrati, pur sapendo che da altre fonti si griderà immanicabilmente allo scandalo, al « livellamento », all'« automatismo », ecc., tutti fantasmi ricorrenti che fanno parte del consueto e logoro bagaglio conservatore.

Per gli Uffici direttivi, d'altronde, potranno essere corrisposte eventuali indennità di rappresentanza (Cfr. in proposito l'articolo 22 della relazione Calamandrei succi-

tata: « ... agli Uffici direttivi può essere attribuita, per deliberazione del Consiglio Superiore, un'indennità di carica..... »).

Tali Uffici direttivi, a carattere meramente amministrativo data l'abolizione del concetto di « Superiore gerarchico », in omaggio al principio democratico, dovranno essere elettivi e temporanei, attraverso l'elezione diretta da parte di tutti i componenti l'Ufficio.

Appare interessante notare che lo stesso Raffaelli (in *Per l'Ordine giudiziario*, Ed. Giuffrè, 1946, pag. 57 e segg.) ammette il principio dell'elettività degli uffici direttivi (anche se attraverso elezione indiretta). In particolare, il Loffredo (in « *Per l'Ordinamento giudiziario* », Milano, Ed. Giuffrè, 1946, pag. 57 e segg.) dedica al problema parole così sagge e così illuminate che meritano di essere citate: « Una novità capace di suscitare violenta opposizione è senza dubbio il sistema elettivo dei « Capi » dei Corpi giudiziari. Se in noi permangono le credenze di superate tradizioni, la possibilità di comprenderne il valore è insuperabile. Non esiste autorità più alta, in chi ha il bastone del comando, di quella che ripete il suo titolo dalla volontà e dalla fiducia di coloro che devono essere governati. Che il Potere venga dall'alto, solo le civiltà retrive (e noi in Italia ne abbiamo avuto un funesto esperimento) lo affermano. Lo spirito democratico, come segno e condizione di progresso, è la linfa vitale della storia civile dei popoli... La forma elettiva dei capi è la sola che meglio valga a conferire ad essi una posizione di prestigio di gran lunga inferiore che possa derivare da una differenza di grado. Nella Magistratura i gradi non devono costituire gerarchia, come nell'esercito. Questo concetto di veti e vecchi pregiudizi dovrebbe essere bandito. Il grado è semplicemente differenza di funzioni. A verun grado appartiene il Presidente di una Repubblica. Eppure chi potrebbe contestarne la legittimità e l'altezza morale di comando? ».

Opinare, inoltre, che, attraverso la elettività degli incarichi direttivi, si introdurrebbe il caos nella Magistratura, significa non avere, sostanzialmente, fiducia in essa e nel suo autogoverno. Ricordiamo del resto, che per l'elettività delle cariche direttive si sono già pronunziati vari giuristi: Calamandrei (Cfr. articolo 22 della relazione citata: « L'Ufficio di presidente dei tribunali e delle Corti e gli altri uffici direttivi della Magistratura sono elettivi e temporanei... »); Raffaelli (Cfr. sopra); Iemolo (in *Per l'Ordine giudiziario*, Milano, Ed. Giuffrè, 1946, pag. 35);

Loffredo (Cfr. sopra); ecc. Anche il programma del 1946 della Democrazia cristiana (Cfr. Perticone *Il problema attuale della Costituente*, Ed. Sansoni, pag. 163) dichiarava esplicitamente che « bisogna escludere ogni ingerenza politica del Governo sulla nomina, carriera e trattamento economico dei magistrati » e che « gli alti magistrati potrebbero essere eletti da Corpi della Magistratura ». Del resto, a nessuno è mai venuto in mente di criticare come anarcoide e dissolvitrice l'elezione dei rettori, dei presidi di Facoltà, ecc., ad opera dei Corpi accademici, e non ci risulta che i professori universitari (non appartenenti, oltre tutto, ad un Potere autonomo) abbiano una « carriera », con « promozioni », « avanzamenti », « rapporti dei capi » ed altro. Non resta che ricordare pazientemente questi dati di fatto ai nostri critici e far notare che l'elettività degli Uffici direttivi rappresenta un'esigenza di democrazia e di progresso in seno al potere giudiziario che già illustri autori (e financo partiti politici...) avevano indicato e sostenuto. È superfluo aggiungere che agli Uffici direttivi potrebbero essere eletti, a tempo limitato, soltanto magistrati aventi una determinata anzianità (ad esempio 10 anni dalla nomina a magistrato o altro periodo maggiore o minore da stabilire).

Circa la nomina a magistrato, dopo il periodo di uditorato ed aggiunto giudiziario e il relativo esame scritto ed orale per conseguire quest'ultima qualifica, è da ritenere che il sistema migliore consista nell'adozione di un parere, sia pure non vincolante, del Consiglio giudiziario, che dovrà avere carattere esclusivamente tecnico e tenere conto unicamente dell'attività giudiziaria e delle domande, richieste e deduzioni degli interessati, sì da costituire la base essenziale per l'assegnazione — da parte del Consiglio Superiore — delle funzioni di giudice o pretore o sostituto procuratore.

A proposito dei Consigli giudiziari non sarà inopportuno rilevare che l'articolo 6 del regio decreto-legge 31 maggio 1946 sulla costituzione dei medesimi dovrà (per fare posto in seno ad essi a tutti i magistrati, compresi quelli che esplicano le funzioni di tribunale, il che sembra rispondere ad una esigenza obiettiva di giustizia, specie dopo la creazione del Consiglio Superiore di cui fanno parte anche i magistrati di tribunale) essere modificato in questo senso: « presso ogni Corte d'appello è costituito un Consiglio giudiziario composto di sette membri effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni dai magistrati degli Uffici giudiziari del distretto con votazione a maggio-

ranza semplice ed a scrutinio segreto. Il Consiglio giudiziario elegge, con le stesse modalità nel suo seno, il presidente e il segretario.

Sono elettori tutti i magistrati, aggiunti giudiziari ed uditori con funzioni giurisdizionali, del distretto; sono eleggibili al Consiglio giudiziario i soli magistrati del distretto ».

La nostra concezione, dunque, sul periodo formativo iniziale del magistrato (che va dalla nomina a uditore giudiziario ad aggiunto giudiziario, e, infine, a magistrato) e sull'assegnazione alle diverse funzioni non è meccanica e livellatrice perché l'anzianità ha un'importanza minima rispetto al criterio fondamentale dell'attitudine tecnica accertata e perfezionata nel periodo iniziale, rispetto ai pareri tecnici dei Consigli giudiziari, e, infine, rispetto alla libera determinazione dell'interessato, cui dovrà essere riconosciuto il diritto di deduzione alla deliberazione del Consiglio Superiore.

Si tratta, insomma, di porre le premesse organiche e tecniche per creare un giudice libero e tecnicamente efficiente, da assegnare all'una o all'altra funzione giudiziaria nell'interesse superiore della Giustizia di uno Stato libero e democratico.

È da rilevare che, giunto alla qualifica di magistrato attraverso l'*iter* suindicato, il magistrato verrà assegnato, con deliberazione motivata del Consiglio Superiore, sentito il Consiglio giudiziario, o in pretura o in tribunale o all'Ufficio del pubblico ministero presso il tribunale (procura della Repubblica).

La destinazione alle funzioni di appello e di cassazione potrà seguire, dopo un congruo periodo di tempo, una volta stabilito il periodo minimo obbligatorio di permanenza nella funzione originaria, proposto in 8 anni. Un criterio rigido di anzianità non può né deve essere seguito nell'assegnazione delle diverse funzioni senza riproporre, sia pure in altra forma, il concetto di « progressione » verso le cosiddette « funzioni superiori », che abbiamo nettamente respinto, e senza contraddire le premesse di efficienza ed affinamento tecnico che sono alla base della nostra concezione.

In sostanza, salvo il necessario intervallo minimo obbligatorio dopo la nomina a magistrato, sia le funzioni di appello, sia le funzioni di cassazione potranno essere attribuite a chi risulterà adatto, in base alle attitudini tecniche specifiche, all'una o all'altra, senza che l'assegnazione alle funzioni di appello debba necessariamente precedere l'assegnazione alle funzioni di cassazione e senza che per la assegnazione delle funzioni di appello

sostanzialmente uguali, anche se formalmente diverse, alle funzioni di tribunale, essendo entrambe funzioni di merito e trattandosi di giudicare, in ambo i casi, del fatto e del diritto, occorrano nuovi accertamenti.

Si tratta, infatti, di funzioni di merito e di diritto che richiedono doti diverse che non si acquistano con l'anzianità. Esattamente il Dessì (su *I sistemi di promozione in Magistratura*, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. n. 2, pagg. 624-626) osserva: « ...è un errore... parlare di promozioni in Magistratura, posto che i giudici si distinguono per funzioni e non per gradi... il problema consiste non nel promuovere i giudici da un grado all'altro, sibbene nell'assegnarli ad una funzione piuttosto che ad un'altra e per conseguenza di accertare la loro capacità specifica. Da ciò consegue la necessità di ben determinare, innanzitutto, se le capacità occorrenti ad un buon giudice di appello siano diverse da quelle necessarie ad un buon giudice di primo grado, se le doti occorrenti ad un giudice di cassazione siano diverse da quelle necessarie per un giudice d'appello e così via.

Solo dopo tale precisazione si possono determinare i criteri su cui fondare il giudizio di idoneità all'una o all'altra funzione. Ma è evidente che se il sistema delle assegnazioni dei Magistrati ai diversi uffici, nei quali si articola la funzione giurisdizionale, si basasse veramente sui detti concetti, della cui razionalità mi pare non possa dubitarsi, si dovrebbero rivoluzionare — e non soltanto nel nome — i principi ora vigenti... ». Il Dessì prosegue rilevando che per i giudici di primo grado e per quelli di appello — giudici entrambi del fatto e del diritto — non occorrono qualità diverse, mentre, nell'ambito dei magistrati di tribunali e dei magistrati di appello, occorrono particolari doti per le funzioni di pubblico ministero, di pretore, di giudice istruttore, ecc., e che, d'altra parte, sono pure necessarie doti particolari per il magistrato di cassazione (giudice del solo diritto). « Tuttavia — egli afferma — la diversità delle qualità necessarie per esercitare l'una o l'altra funzione non può autorizzare la creazione di una piramide, alla cui base porre i reprobati e all'apice gli eletti. Le diverse funzioni giudiziarie non presentano difficoltà più o meno rilevanti, qualificabili con un giudizio di valore. Presentano soltanto delle difficoltà diverse qualitativamente... né si potrebbe a ragione distribuire in una scala le diverse funzioni giudiziarie in base alla loro importanza sociale perché

da tal punto di vista son tutte sullo stesso piano, siccome tutte costituiscono esercizio della medesima funzione... ».

Sono questi i concetti che i magistrati già affermarono nel loro Congresso dell'aprile 1957 a Napoli e che la recente assemblea di Napoli dell'Associazione nazionale magistrati (novembre 1959) ha chiaramente ribadito. Né si dica che i principi suddetti sono utopistici e dissolvitori perché, in tal caso, sarebbero necessariamente tali anche i principi costituzionali da cui i primi direttamente emanano. Del resto, è questione di intendersi: se questi principi sono dissolvitori di quelle strutture gerarchiche che ancora oggi caratterizzano l'ordinamento della Magistratura in Italia, non cesseremo certamente di adoperare ogni fatica per potere tradurre in pratica questa presunta « dissoluzione ».

Quanto alla solita generica ed immotivata critica di « utopismo », rileviamo che essa parte dal settore di coloro che per principio osteggiano ogni riforma ed ogni novità e pretendono di bloccare qualsiasi iniziativa coraggiosa con i soliti vieti luoghi comuni a carattere conservatore, o, addirittura, reazionario. Non ce ne occupiamo, perciò, di proposito, convinti, oltre tutto, che la stessa presentazione di questa proposta di legge sta a dimostrare eloquentemente che una radicale riforma dell'Ordinamento giudiziario non solo non è impossibile ed utopistica ma fattibile, logica, necessaria ed urgente.

Onorevoli colleghi! Tutto il progetto che abbiamo l'onore di presentarvi è ispirato, nei suoi brevi articoli, ai principi essenziali sopra affermati, cui viene data esatta e puntuale applicazione.

In particolare, meritano di essere citati i seguenti punti:

1°) La distinzione dei giudici soltanto per diversità di funzioni e la loro soggezione soltanto alla legge, in conformità al disposto degli articoli 101 e 107 della Costituzione, nonché l'espresso riconoscimento del diritto dei cittadini di ambo i sessi di accedere alla Magistratura, in applicazione dell'articolo 51 della Costituzione (articolo 1 della proposta).

Entrambi i principi suindicati non avrebbero avuto necessità di essere enunciati in una nuova legge se alla Costituzione fosse stata data puntuale e leale applicazione, il che, purtroppo, non è avvenuto. Si è verificato, anzi, in quasi tutti i settori, esattamente il contrario, ossia un processo di involuzione ed elusione costituzionale, che non ha rispar-

miato la Magistratura e l'Ordinamento Giurisdizionale.

Non poteva, dunque, mancare, in questa proposta di legge che si onora di tendere all'applicazione integrale della Costituzione nell'essenziale settore dell'Ordinamento giudiziario, il necessario richiamo ai principi di tale Ordinamento — fissati dalla Costituzione — e così il riferimento esplicito al diritto, sancito nell'articolo 51 della Carta costituzionale, secondo il quale « tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge ».

Questa formulazione è chiarissima e non consente soluzioni diverse dal riconoscimento dei diritti della donna di accedere, in piena parità di diritti e di doveri con l'uomo e senza restrizioni e limitazioni di sorta, al Potere giudiziario. Non è inopportuno rilevare che l'Assemblea Costituente, nella seduta del 26 novembre 1946, approvò un ordine del giorno inequivocabile in proposito proposto dagli onorevoli Maria Federici, Filomena Delli Castelli, Maria Maddalena Rossi, Teresa Mattei, Vittoria Titomanlio, Rapelli, Rivera ed altri che suona testualmente:

« L'Assemblea Costituente, considerato che l'articolo 51 garantisce a tutti i cittadini di ambo i sessi il diritto di accedere alle cariche elettive agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, afferma che, per quanto riguarda l'accesso della donna alla Magistratura, l'articolo 51 contiene le garanzie necessarie per la tutela di questo diritto ».

È appena il caso di accennare che la soluzione ora indicata è assolutamente conforme, oltre che all'esplicito dettato costituzionale, ai principi di progresso morale e civile che devono essere alla base di una moderna comunità democratica e che le consuete, viete obiezioni che vengono mosse sotto l'angolo visuale di una concezione angusta e retriva dello Stato e dei rapporti sociali, non meritano davvero confutazioni specifiche, dato il loro carattere di pregiudizi e luoghi comuni ormai superati dalla Storia. Basterà rilevare in merito, che se la donna può accedere, in piena parità con l'uomo, al potere legislativo ed al potere esecutivo, nessuna seria ragione può sussistere che ne impedisca l'accesso al potere giudiziario.

Né può essere ritenuta sufficiente l'ammissione della donna alla carica di giudice popolare nelle Corti di assise, nelle Corti di assise di appello e nei Tribunali dei minorenni,

sancita, pur con limitazioni del tutto ingiustificate, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423. perché tale ammissione lascia impregiudicato l'accesso alla Magistratura ordinaria per concorso e non attua, dunque, che assai parzialmente, l'articolo 51 della Costituzione. Diremo, anzi, che ciò è una ulteriore riprova della bontà della nostra tesi, perché, se la donna è ritenuta idonea ad essere giudice nei complessi e gravi processi di Corte di assise e di Corte di assise di appello e nei processi riguardanti i minorenni, non si vede perché non possa divenire, anche tralasciando per un momento la norma costituzionale, magistrato ordinario.

2°) L'equiparazione economica a parità di anzianità di servizio qualunque sia la funzione esercitata, e l'abolizione di ogni indennità, tranne che per l'indennità di famiglia e di trasferta.

Le eventuali indennità di rappresentanza non potranno, pertanto, essere imputate al trattamento economico personale dei singoli magistrati bensì ai fondi per le spese di Ufficio.

Con queste norme la « carriera e il careerismo » sono stroncati nella loro radice economica e si gettano le premesse essenziali perché i magistrati siano posti in condizioni di effettiva parità fra di loro, sia in considerazione della uguaglianza delle diverse funzioni da essi esercitate, sia in quanto membri di un Potere autonomo. Il rinvio ad una legge speciale che regolerà il trattamento della magistratura sulla base dei principi suesposti si rendeva necessario per non appesantire ulteriormente, anche con le inevitabili incidenze di carattere finanziario, la già complessa materia.

3°) L'assegnazione alle funzioni di appello o di cassazione, dopo un periodo non inferiore a otto anni successivo alla promozione a magistrato, non comporta alcun avanzamento o promozione e sancisce, perciò, il nuovo ordinamento orizzontale ed egualitario della magistratura in piena armonia col dettato costituzionale e contro il disposto dell'attuale ordinamento, burocratico e gerarchico, che prevede la cosiddetta « piramide giudiziaria ». Infatti, la diversità di funzioni voluta dalla Costituzione costituisce un'antitesi netta ed insuperabile di tale piramide, che si basa sull'erroneo presupposto della superiorità delle funzioni di appello su quelle di tribunale e delle funzioni di cassazione su quelle di appello. Non sarebbe stato, dunque, conforme a tale concezione ammettere l'assegnazione prioritaria delle fun-

zioni di appello rispetto alle funzioni di cassazione, poiché tale assegnazione potrà invece, in concreto, verificarsi o meno, nei singoli casi a seconda delle attitudini tecniche dei magistrati.

Molto opportunamente la proposta di legge prevede l'assegnazione delle funzioni di appello e di cassazione su domanda dell'interessato e in base a una valutazione di carattere meramente tecnico sull'attività giudiziaria svolta dal richiedente, con assoluta esclusione di ogni altro ordine di criteri; funzioni che, con provvedimento motivato, possono essere denegate e nuovamente richieste dopo almeno un anno dal rigetto della domanda.

A ribadire, infine, il concetto che l'assegnazione alle funzioni di appello e di cassazione non costituisce, in nessun caso, promozione od avanzamento, il progetto stabilisce opportunamente che « i magistrati assegnati alle funzioni di appello o di cassazione possono continuare ad esplicare le funzioni precedentemente esercitate e possono, comunque, essere adibiti, col loro consenso, ad esercitare funzioni diverse da quelle assegnate nonostante l'intervenuta disponibilità di posti riservati a queste ultime ».

Ciò importa, ad esempio, che il magistrato assegnato alle funzioni di appello o cassazione potrà benissimo esplicare, col suo consenso, le funzioni di tribunale o di pretura manifestandosi chiaramente, anche in ciò, l'uguaglianza delle diverse funzioni esercitate dai giudici e di questi ultimi fra loro.

4°) Il ruolo essenziale rivestito dai Consigli Giudiziari che dovranno essere rappresentativi di tutti i magistrati, e non solo di quelli che esercitano le funzioni di appello e di cassazione nella redazione dei pareri, esclusivamente tecnici, sull'attività giudiziaria dei magistrati:

Tali pareri, infatti, costituiranno la base per la promozione da aggiunto giudiziario o magistrato, per l'assegnazione delle funzioni di appello o di cassazione e per il trasferimento a sedi o ad uffici diversi da parte del Consiglio Superiore e sostituiranno *in toto* gli attuali « rapporti » dei cosiddetti « Superiori gerarchici », sostituiti a loro volta dai dirigenti amministrativi (elettivi) degli uffici giudiziari.

5°) La novità apparentemente più sensazionale di tutto il progetto è costituita dalla limitazione degli Uffici direttivi al mero campo amministrativo e dalla elettività e temporaneità dei medesimi.

In effetti, se si pone mente all'impostazione razionalmente conseguenziale, tale no-

vità non appare affatto sensazionale ma discende per necessità logica dalla soggezione dei Giudici soltanto alla legge dall'abolizione della carriera quale conseguenza di tale soggezione, e, infine, dalla distinzione dei magistrati unicamente per diversità di funzioni. Invero, nell'ordinamento interno di un potere autonomo, i cui membri sono uguali fra loro e non hanno una « carriera », non è concepibile la sopravvivenza di « superiori », siano essi gerarchici o in qualsiasi altro modo o forma, né di « rapporti » da essi redatti sul conto dei singoli magistrati senza contraddire la base fondamentale sulla quale poggia l'esistenza dell'Ordinamento medesimo.

Appare, viceversa, necessario contemplare una Direzione meramente amministrativa dei servizi degli Uffici giudiziari, a cui con le garanzie della più ampia democraticità attraverso l'elezione diretta, a maggioranza semplice e a scrutinio segreto da parte dei magistrati addetti all'ufficio, si avvicenderanno Giudici aventi almeno dieci anni di anzianità dalla nomina a magistrato.

Quanto ai turni giudicanti, essi saranno fissati, con atto amministrativo interno, dai titolari degli Uffici direttivi: trattasi, infatti, di materia tipicamente amministrativa e non è apparso opportuno, per ovvie ragioni di semplificazione, adottare ulteriori tipi di elezione in relazione ai singoli turni, preferendosi, invece, il criterio della maggiore anzianità di servizio.

Tale sistema offre le migliori garanzie di democraticità e di buon funzionamento del servizio e trovasi in perfetta armonia con la concezione fondamentale ispiratrice del progetto.

Per le elezioni del primo presidente e del procuratore generale della Corte di cassazione è sembrato più democratico, anche a significare che codesto Corpo giudiziario non è avulso dalla restante Magistratura ma ne costituisce parte integrante, a parità di diritti e di doveri con tutti gli altri magistrati, quali che siano le funzioni da essi esercitate, prevedere un'elezione diretta, sempre a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, da parte di tutti i magistrati, aggiunti giudiziari e uditori giudiziari con funzioni giurisdizionali nella Repubblica.

6°) La pubblicità, per gli interessati, dei singoli fascicoli personali — esigenza insopprimibile di dignità umana e di democrazia — e il divieto tassativo di assumere informazioni di qualunque genere attraverso Organi giudiziari, dell'Amministrazione civile o militare, della polizia, o anche da privati.

È apparso necessario tutelare il magistrato, e con esso l'altissima funzione da lui rivestita, da indebite intrusioni a carattere informativo — poliziesco, specialmente di ordine politico, che non hanno nulla a che vedere coll'attività giudiziaria e che sono del resto assolutamente riprovevoli anche se concernenti qualsiasi cittadino.

Di conseguenza, oltre al divieto di assunzione e allegazione, è stato sancito che potranno avere accesso ai fascicoli medesimi, custoditi dal Consiglio Superiore, solo i membri del Consiglio Superiore e gli interessati.

7°) In omaggio, infine, al concetto fondamentale che l'attività di servizio di magistrato deve essere essenzialmente giudiziaria e svolgersi perciò soprattutto negli Uffici giudiziari, viene stabilito che è vietata la destinazione, anche temporanea o per comando, applicazione ecc., di magistrati ad ogni altro Ufficio od Ente anche statale, tranne che, per evidenti ragioni di carattere tecnico-giuridico ed organizzativo, alla Corte Costituzionale, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della giustizia.

In questi ultimi casi tuttavia, ad evitare che il magistrato sia distratto per un periodo di tempo eccessivamente lungo dall'attività giudiziaria, il servizio prestato non potrà eccedere due anni, e non potrà essere confermato o nuovamente disposto se non dopo la decorrenza di almeno quattro anni di effettivo servizio continuativo in Organi e Sedi giudiziarie.

È apparso opportuno, per la sua importanza di principio, munire di tale precetto di adeguata sanzione, consistente nell'escludere il periodo di servizio compiuto in uffici non giudiziari in eventuale violazione del termine di cui sopra, dal computo dell'anzianità di servizio utile per gli aumenti periodici illimitati di stipendio nonché per l'assegnazione alle funzioni di appello e di cassazione e per l'elezione agli Uffici direttivi.

Le sanzioni sumentate potrebbero apparire eccessivamente drastiche ma tali non risultano in effetti, ove ben si consideri che le sedi naturali del magistrato sono gli Uffici giudiziari e che la figura del magistrato non può essere confusa con quella di un funzionario, essendo evidenti le differenze sostanziali intercorrenti fra l'una e l'altra. Del resto il periodo di due anni previsto per la destinazione alla Corte Costituzionale, al Consiglio Superiore della Magistratura e al Ministero della giustizia, appare del tutto sufficiente per le esigenze di tali Istituti che verranno soddisfatte con una congrua rota-

zione di incarichi, resa possibile dal divieto di riconferma o di nuovo incarico prima della decorrenza di almeno quattro anni di effettivo servizio continuativo in Organi e sedi Giudiziarie.

* * *

Onorevoli colleghi! Il quadro che ci siamo sforzati di delineare sommariamente configura una Magistratura costituita in Potere autonomo, nell'ambito dello Stato democratico di diritto, e attua completamente i precetti costituzionali che vogliono i giudici uguali fra loro e distinti soltanto per diversità di funzione, senza « gerarchie » interne ed esterne e senza carriera.

Con ciò il carrierismo, il gerarchismo ed il conformismo saranno debellati, nell'interesse non già di una categoria di persone ma dell'intera collettività nazionale, che sente l'esigenza primaria ed indefettibile di essere giudicata da magistrati che operino « senza timore e senza speranze », svincolati dalla schiavitù della « carriera » e dalla soggezione a vincoli gerarchici all'interno e all'esterno del proprio ordinamento.

Si tratta, dunque di tradurre in pratica per la prima volta le luminose indicazioni date dalla Costituzione repubblicana sul Potere giudiziario e di attuare un ordinamento giudiziario che ha molti punti in comune — pur con i necessari adattamenti alla situazione italiana — con quello inglese, unanimemente lodato.

Pieni di fiducia come siamo nell'altissimo livello della Magistratura italiana, noi non dubitiamo che questo Ordinamento — spec-

chio fedele della Costituzione — farà ottima prova e contribuirà a rinsaldare efficacemente le istituzioni democratiche e la fiducia del popolo nella giustizia amministrata in suo nome.

Proprio per questa fiducia, che non è venuta mai meno attraverso al mutare dei tempi e delle circostanze, noi riteniamo che debbano essere assolutamente respinti e che riceveranno, soprattutto, una solenne smentita dai fatti i giudizi, o meglio gli ostinati pregiudizi, a carattere ciecamente conservatore, degli immancabili profeti di sventura, secondo i quali i magistrati, non più spinti dall'assillo della « carriera », si ridurranno ad un ottuso burocratismo, o addirittura, trascureranno il proprio dovere.

Chi sostiene tali inaccettabili tesi mostra di ignorare, non sappiamo se volutamente o meno, che l'alta funzione del magistrato non può essere misurata alla stregua di criteri burocratico-amministrativi di « carriera » e di « avanzamento », ma unicamente in se stessa, quale atto morale, prima che giuridico, che non consente compromessi o transazioni di qualsiasi genere. Affiora, inoltre in tal modo, una manifesta sfiducia nella capacità superiore, morale, tecnica, intellettuale della Magistratura italiana, che non ci sentiamo assolutamente di condividere, certi che essa saprà essere, come sempre, degna delle sue altissime tradizioni.

Con questa certezza, onorevoli colleghi, noi vi presentiamo la presente proposta di legge raccomandandone caldamente, nel superiore interesse del Paese, la più sollecita discussione ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Alla Magistratura possono accedere i cittadini italiani di ambo i sessi, che abbiano il pieno godimento dei diritti civili e politici e siano in possesso del titolo di studio richiesto.

I magistrati si distinguono tra loro per diversità di funzioni e sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 2.

A tutti i magistrati, a parità di anzianità di servizio, e salve le disposizioni concernenti l'aggiunta di famiglia, sarà corrisposta la medesima retribuzione, quale che sia la funzione esercitata.

Gli aumenti periodici sono illimitati e vengono attribuiti unicamente in ragione dell'anzianità di servizio effettivo, salvo il disposto del 2° e 3° comma dell'articolo 12 della presente legge.

Una legge speciale regolerà il trattamento economico della Magistratura sulla base delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

ART. 3.

Nessuna indennità, eccetto quella di missione o di trasferta, può essere corrisposta ai magistrati a qualsiasi altro titolo in relazione alle funzioni esercitate, in esse comprese quelle direttive.

Eventuali indennità di rappresentanza saranno imputate ai fondi per le spese di ufficio e non al trattamento economico personale dei singoli magistrati.

ART. 4.

La promozione da uditore giudiziario ad aggiunto giudiziario è conferita dal Consiglio Superiore della Magistratura in base all'esito degli appositi esami. Quella da aggiunto giudiziario a magistrato è conferita dallo stesso Consiglio, previa valutazione tecnica dell'attività giudiziaria svolta dall'aggiunto, sentito il Consiglio giudiziario competente ai sensi del successivo articolo 8.

ART. 5.

Le assegnazioni delle diverse funzioni sono effettuate secondo le norme di cui alla presente legge, con esclusione di ogni altro esame, scrutinio, concorso; esse non impli-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

cano alcun avanzamento di carriera, né comportano alcuna promozione.

Dopo la promozione a magistrato il giudice continua ad esercitare le funzioni di cui è investito nella pretura, tribunale o procura della Repubblica per almeno otto anni.

Trascorso tale periodo egli può avere attribuite, a sua domanda, le funzioni di appello o di cassazione.

Il diniego dell'assegnazione delle funzioni di appello o di cassazione o di entrambe dovrà essere sempre motivato e immediatamente comunicato all'interessato. Questi, in tale ipotesi, potrà nuovamente richiedere l'assegnazione alla funzione denegata solo se sia trascorso almeno un anno dalla presentazione della domanda precedentemente respinta, corredando la nuova istanza, ove lo creda, di deduzioni scritte.

L'effettivo esercizio delle funzioni di appello o di cassazione è subordinato alla disponibilità dei posti, da assegnarsi secondo la anzianità di servizio dei richiedenti, e, a parità di anzianità di servizio, secondo l'anzianità per età. In ogni caso i magistrati assegnati alle funzioni di appello o di cassazione potranno continuare a prestare servizio, sino all'effettiva chiamata, negli uffici cui già siano addetti, salvo il disposto dell'articolo 7, ultima parte.

ART. 6.

L'assegnazione alle funzioni di appello o di cassazione è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, a domanda dell'interessato, sul parere non vincolante del Consiglio giudiziario competente ai sensi dell'articolo 8, ed in base a valutazione di carattere meramente tecnico dell'attività giudiziaria svolta dal richiedente, con assoluta esclusione di ogni altro ordine di criteri.

Il Consiglio Superiore potrà tenere conto di eventuali richieste e deduzioni degli istanti, relative sempre al servizio giudiziario prestato.

ART. 7.

L'assegnazione a diverse funzioni giudiziarie e il trasferimento a sedi o ad uffici diversi è deliberato a domanda dell'interessato dal Consiglio Superiore della Magistratura, previo parere non vincolante del Consiglio giudiziario di cui all'articolo successivo; possono essere anche deliberate d'ufficio con le stesse modalità ma tale deliberazione non è efficace se l'interessato non vi presti il proprio consenso scritto.

I magistrati assegnati alle funzioni di appello o di cassazione possono continuare ad esplicare le funzioni precedentemente esercitate, e possono comunque essere adibiti, col loro consenso, ad esercitare funzioni diverse da quelle assegnate, nonostante l'intervenuta disponibilità di posti riservati a queste ultime.

ART. 8.

Presso ogni Corte di appello è istituito un Consiglio giudiziario, composto di sette membri effettivi e due supplenti, eletti ogni due anni dai magistrati degli Uffici giudiziari del Distretto, con votazione a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio giudiziario elegge, con le stesse modalità, nel suo seno, il presidente ed il segretario.

Sono elettori tutti i magistrati, aggiunti giudiziari ed uditori con funzioni giurisdizionali del Distretto; sono eleggibili al Consiglio giudiziario i soli magistrati del Distretto.

I Consigli giudiziari danno i pareri di cui agli articoli 4, 6 e 7 della presente legge. Tali pareri sono sempre motivati ed hanno carattere meramente tecnico, tenendosi in essi conto soltanto dell'attività giudiziaria esercitata dall'interessato, delle sue istanze e deduzioni, con esclusione assoluta di ogni altro criterio.

ART. 9.

Gli Uffici direttivi concernono esclusivamente il campo amministrativo degli Uffici giudiziari. I loro titolari, al pari dei presidenti dei Collegi giudicanti, non sono superiori gerarchici degli altri magistrati, sul conto dei quali non possono redigere rapporti o fornire pareri ed informazioni di alcun genere, eccetto quelle relative al computo cronologico dei periodi di servizio giudiziario compiuti dagli interessati.

Sono Uffici direttivi quelli:

1º) di primo presidente, presidente di Sezione della Corte di cassazione; di procuratore generale ed avvocato generale presso la stessa Corte;

2º) di primo presidente, di presidente di Sezione, di procuratore generale ed avvocato generale presso le Corti di appello;

3º) di presidente del tribunale superiore e di presidente dei tribunali regionali delle acque pubbliche;

4º) di commissario per la liquidazione degli usi civici;

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

5°) di presidente di tribunale, presidente di Sezione di tribunale, di presidente del tribunale dei minorenni e di procuratore della Repubblica presso tutti i suddetti Uffici;

6°) di dirigente di preture unificate, prime preture e di dirigente di Sezione presso le stesse preture.

ART. 10.

Gli Uffici direttivi sono conferiti per la durata di due anni ai magistrati aventi almeno dieci anni di anzianità di servizio effettivo in detta categoria, salve le eccezioni di cui all'articolo 12 e con elezione a maggioranza semplice e scrutinio segreto da parte dei magistrati addetti all'Ufficio. Qualora in esso non prestino servizio magistrati aventi tale anzianità, l'Ufficio direttivo è temporaneamente conferito, per votazione da effettuarsi con le medesime modalità, ad uno fra i tre magistrati aventi maggiore anzianità di servizio.

Sono elettori tutti i magistrati, aggiunti giudiziari e uditori con funzioni giurisdizionali addetti all'Ufficio.

Il primo presidente ed il procuratore generale della Corte di cassazione sono eletti per la durata di due anni da tutti i magistrati aggiunti giudiziari e uditori con funzioni giurisdizionali della Repubblica.

La Presidenza dei Collegi giudicanti è attribuita al magistrato più anziano per servizio nel turno stesso, e, in caso di pari anzianità di servizio, a quello più anziano per età. I turni giudicanti sono fissati dai titolari degli uffici direttivi, i quali provvedono alla sostituzione dei membri di detti collegi che siano eventualmente impediti, e curano inoltre l'assegnazione dei magistrati alle varie sezioni dell'Ufficio.

ART. 11.

Ogni magistrato, compresi gli aggiunti giudiziari e tutti gli uditori, ha un proprio fascicolo personale, costituito dai documenti anagrafici, da quelli relativi allo stato civile, alla documentazione dei requisiti per essere ammesso all'Ufficio, da quelli relativi all'esito del concorso e degli esami per aggiunto, all'irrogazione di sanzioni disciplinari, ai pareri del Consiglio giudiziario, alle deliberazioni del Consiglio Superiore, dalle sue istanze e deduzioni scritte, e dalle eventuali manifestazioni di consenso previste dall'articolo 7.

Il fascicolo personale non potrà contenere altre carte o documenti; esso è custodito presso

il Consiglio Superiore della Magistratura e potranno prenderne conoscenza soltanto i componenti del Consiglio Superiore e l'interessato, che avrà facoltà di estrarne copie anche parziali.

È vietato assumere informazioni sui magistrati, attraverso organi giudiziari, dell'Amministrazione civile o militare, della polizia o anche da privati.

Ad ogni istanza concernente l'attività giudiziaria di un magistrato dovrà essere data dal Consiglio Superiore risposta scritta, da alligare in copia nel fascicolo personale.

ART. 12.

I magistrati, gli aggiunti e gli uditori dovranno prestare servizio esclusivamente in organi e sedi giudiziarie.

È vietata la destinazione anche temporanea per comando, applicazione, o comunque sotto altra forma di magistrati, aggiunti od uditori ad ogni altro Ufficio od Ente, anche statale, ad eccezione del Ministero di grazia e giustizia, della Corte Costituzionale e del Consiglio Superiore della Magistratura e in tali casi i magistrati addetti non vi potranno prestare servizio per un periodo superiore a due anni, continuativo o no, e la loro assegnazione non potrà essere confermata o nuovamente disposta se non decorsi almeno altri quattro anni di effettivo servizio continuativo in organi e sedi giudiziarie.

Ogni servizio eventualmente prestato in violazione del presente articolo non potrà in nessun caso essere considerato utile ai fini di cui agli articoli 2, 5, 6 e 10 della presente legge.

ART. 13.

Tutte le norme incompatibili con la presente legge sono abrogate.

ART. 14.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.